



COMUNE DI VALLEDOLMO
PROV. DI PALERMO
UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 27-11-2014

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa e regolamentare dei Comuni, i compiti, la composizione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S., di seguito indicata anche "Commissione"), ai sensi degli artt. 141 e ss. del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 7 e dalla vigente normativa, in particolare il D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento ed il pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento si hanno le seguenti definizioni:

a) luogo pubblico:

si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione

b) luogo aperto al pubblico:

il luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte a cura di chi dispone del luogo stesso, quale a titolo di esempio il pagamento di un biglietto di ingresso, un invito, una prenotazione ecc.

c) luogo esposto al pubblico:

quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile avere visione di quanto in esso avviene (ad esempio un balcone, un cortile condominiale ecc.)

d) spettacoli:

forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva

e) trattenimenti:

quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo

f) documentazione informatica:

la documentazione relativa a procedimenti connessi con la Commissione redatta e presentata in forma informatica secondo il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

g) manifestazioni temporanee:

forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività

h) allestimenti temporanei:

si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti

i) edifici, luoghi, impianti sede di pubblico spettacolo ed intrattenimento:

edifici, luoghi, impianti dei quali il richiedente dimostri la disponibilità effettiva a qualsiasi titolo.

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Sindaco per una durata di tre anni. All'uopo, tre mesi prima di detto termine, l'Amministrazione Comunale attiva le procedure per l'individuazione dei componenti e per le nuove nomine.

I componenti la Commissione possono essere riconfermati nella carica.

In ogni caso, venuta a scadenza la Commissione, la stessa continua ad operare

fino al giorno della nomina del nuovo consesso.

La Commissione è composta nel modo seguente:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo della Polizia Locale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) Da un esperto in elettrotecnica.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Le deleghe di cui sopra sono date per iscritto ed acquisite al cura del Segretario agli atti. E' in ogni caso consentito il conferimento di una delega unica per tutta la durata della Commissione.

L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dell'incarico, pronunciata dal Sindaco su proposta del consesso.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o di altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto del settore, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

In applicazione dell'art. 3, comma 6 del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, nei casi in cui oggetto del parere o della verifica di competenza della Commissione sia un impianto sportivo, all'organo collegiale è integrato un rappresentante del CONI o il parere espresso dal suddetto Ente sull'impianto sportivo di che trattasi.

Per l'applicazione di quanto sopra visto:

- 1) l'esperto in acustica viene nominato da parte del Sindaco con apposita determinazione o su indicazione dell'A.R.P.A., fra i dipendenti di quest'ultima;
- 2) l'esperto in elettrotecnica viene nominato da parte del Sindaco con apposita determinazione o su indicazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia.

Art. 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese per l'esame delle pratiche, i sopralluoghi, le verifiche e gli accertamenti sono a carico dell'interessato. Al riguardo, la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione a stabilire la somma dovuta a titolo di diritto di esame e sopralluogo.

Nessun pagamento a titolo di spese è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: associazioni di volontariato, organizzazioni ONLUS, nonprofit, sindacali e partiti politici.

Ai componenti esterni, partecipanti alla riunione per dovere d'ufficio in rappresentanza della propria Amministrazione di appartenenza, è erogato un compenso parimenti stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La quantificazione del compenso ed, eventualmente, del diritto di esame e sopralluogo viene specificata preventivamente all'interessato (richiedente) unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento.

La ricevuta del versamento, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria Comunale, costituisce condizione per l'esame della istanza e deve essere depositata presso la Segreteria della Commissione entro e non oltre tre giorni precedenti la data fissata per la riunione.

Qualora la seduta della Commissione non possa avere luogo per assenza di uno dei componenti, l'interessato non è tenuto a versare il compenso per la successiva riunione.

Art. 5 - UFFICIO COMPETENTE

L'unità organizzativa incaricata del procedimento relativo all'attività della Commissione viene individuata dall'Amministrazione Comunale mediante apposita determinazione.

Le competenze del suddetto ufficio sono in particolare:

- 1) l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione, avendo cura in particolare di costituire per ognuna di esse un apposito fascicolo, anche informatico e nel rispetto delle vigenti disposizioni, in cui inserire in ordine cronologico i documenti afferenti;
- 2) la predisposizione della convocazione a cura del Presidente, della data, con indicazione del luogo della riunione e del suo ordine del giorno;
- 3) la trasmissione della convocazione, con allegato l'ordine del giorno, ad ogni componente;
- 4) la redazione dei verbali della riunione e la loro conservazione;
- 5) la trasmissione di copia dei verbali ad ognuno dei membri della Commissione nonché all'ufficio competente per il rilascio degli atti autorizzativi;
- 6) la predisposizione degli atti di liquidazione dei compensi ai componenti aventi diritto;
- 7) curare quant'altro necessario per il regolare funzionamento del Consesso.

Art. 6 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione esercita la propria attività riguardo ai seguenti locali ed impianti, ferma restando la competenza della Commissione provinciale per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori nonché per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro della sanità:

- a) teatri (locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico);
- b) teatri tenda (locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari);
- c) cinematografi (locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche);

- d) cinema-teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere);
- e) locali di trattenimento (locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli o trattenimenti);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (locali destinati a trattenimenti danzanti);
- g) luoghi destinati all'attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento (luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili ed attrazioni dello spettacolo viaggiante, all'aperto ovvero in parchi permanenti e per i quali sia prevista un'organizzazione comunque costituita dei servizi comuni). Per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare;
- h) circhi (locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici);
- i) luoghi all'aperto (escluso quelli solo esposti al pubblico), ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico);
- j) locali multiuso (locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli);
- k) sale polivalenti (locali adibiti sia ad attività di spettacolo o trattenimento, sia anche per attività diverse);
- l) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento del pubblico;
- m) auditori e sale convegno (locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili).

Art. 7 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione i seguenti locali ed impianti:

- i luoghi destinati temporaneamente a trattenimenti, allestiti mediante attrazioni dello spettacolo viaggiante nel numero non superiore a otto, delle quali almeno una di "piccola dimensione" (del tipo "pugnometro" e simili). In tali casi, il parere della Commissione è sostituito dalle certificazioni di collaudo, corretta costruzione, manutenzione ed installazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
- luoghi all'aperto (piazze, strade, parchi e giardini, aree non recintate) prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (animazioni di piazza, eventi musicali, concerti, rappresentazioni di arte varia ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- i locali sedi di associazioni o enti, purché negli stessi non si svolgano anche spettacoli o trattenimenti;
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono svolte attività di intrattenimento e/o allietamento che non comportano l'utilizzo di strutture, attrezzature o macchinari tali da richiedere l'emanazione della licenza di cui all'art. 80 del TULPS;
- allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture ecc.) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei quali viene svolta anche, in via marginale e complementare, attività di intrattenimento musicale;
- feste patronali, feste organizzate da comitati, circoli ricreativi e simili anche per la raccolta di fondi, nei quali non vengono effettuate attività di spettacolo o intrattenimento;
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, piscine, specchi d'acqua destinati alla pratica della pesca sportiva a pagamento, scuole di danza e simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art. 8 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, procede a verificare la solidità e sicurezza degli edifici, dei luoghi, degli impianti sede di pubblico spettacolo ed intrattenimento nonché la loro rispondenza alla vigente normativa tecnica in materia.

La Commissione esercita le proprie funzioni relativamente alle seguenti richieste ed attività:

1. tipologia di richiesta:

a. esame preventivo del progetto per interventi, costruzioni ecc. dei locali qualora si tratti di:

- nuova realizzazione
- variazione strutturale
- adeguamento alla vigente normativa
- adempimento di prescrizioni già date
- variazioni e/o integrazioni a progetti già esaminati

b. esame finale dei progetti di cui sopra

c. sopralluogo per la verifica dell'agibilità (in corso d'opera, in sede di prima apertura del locale ovvero in corso di attività) In particolare la Commissione provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo nonché degli impianti sportivi, ovvero in caso di sostanziali modificazioni strutturali ai medesimi
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica
- d) accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste in particolare dal Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 in materia di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18 marzo 1968, n. 337
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. A tale fine, la Commissione provvede ad indicare, rispetto ad ogni procedimento, la frequenza del controllo il quale, in ogni caso, dovrà avvenire almeno ogni quattro anni.

Ai sensi dell'art. 141, c. 2 del R.D. 635/1940, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 (duecento) persone gli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma del citato articolo possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o geometri, debitamente vistata dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno nonché a quelle sanitarie.

La relazione va presentata unitamente alla istanza relativa almeno trenta giorni prima dell'attività temporanea; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla successiva presentazione della dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture nonché delle dichiarazioni di conformità degli impianti.

Rimane ferma in ogni caso la competenza della Commissione sia ad esprimere il parere sul progetto che il controllo delle prescrizioni eventualmente imposte.

Art. 9 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del regolamento al T.U.L.P.S., non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e proposti nella medesima configurazione, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni dal rilascio.

La Commissione, tuttavia, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, può motivatamente limitare la durata di cui sopra.

In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, successiva alla prima, per effettuare spettacoli o trattenimenti, l'organizzatore deve presentare ai competenti uffici, unitamente alla istanza di rito, una relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo con la quale si conferma l'impiego delle attrezzature e degli impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione. Alla relazione dovranno essere allegati le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e degli impianti.

Art. 10 - ISTANZA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Per l'intervento della Commissione l'interessato deve presentare apposita istanza diretta al Comune, conforme alla normativa sull'imposta di bollo e corredata dalla documentazione del caso, da presentarsi almeno venti giorni prima della data per la quale il parere stesso è richiesto. La documentazione può anche essere presentata in forma informatica conformante le vigenti disposizioni in materia.

Qualora l'Ufficio competente per l'istruttoria accerti carenza nella documentazione presentata provvede ad informarne tempestivamente e comunque entro dieci giorni l'interessato invitando lo alle integrazioni richieste.

In tale caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà a decorrere nuovamente dalla data di presentazione della documentazione mancante; in caso di inottemperanza all'invito, l'istanza viene archiviata.

Nell'istanza l'interessato deve inoltre indicare, qualora possibile, la data in cui il locale o il luogo destinato ad ospitare l'attività, lo spettacolo o l'intrattenimento oggetto di licenza sarà approntato. In ogni altro caso è compito del Presidente individuare la data più idonea per lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte dalla Commissione ed in ogni caso delle disposizioni tecniche cui essa è tenuta a fare riferimento, prima del rilascio della licenza/autorizzazione il richiedente deve inoltre rilasciare agli uffici competenti una apposita dichiarazione in merito all'assunzione di responsabilità.

Art. 11- CONVOCAZIONE

Al fine di agevolare i lavori della Commissione il Presidente individua ove possibile, sentiti i componenti, uno o più giorni della settimana da destinare preferibilmente alle riunioni del Consesso.

L'Ufficio competente provvede a diramare per iscritto la convocazione tramite apposito avviso contenente l'oggetto, la data, il luogo e l'ora dello svolgimento della seduta. La comunicazione può essere trasmessa per posta, telegramma, via fax, in via telematica e, in casi di particolare urgenza e previo assenso del Presidente, anche tramite telefono. Qualora un componente effettivo non possa partecipare alla seduta né è disponibile altro delegato, ne dà tempestivo avviso all'Ufficio competente il quale rinvia la riunione alla prima data utile.

Il Presidente ha facoltà di invitare alla riunione, senza diritto di voto, tecnici e/o altri dipendenti comunali in relazione alla specificità dell'oggetto.

L'Ufficio competente provvede altresì ad avvisare per tempo degli estremi della riunione il soggetto destinatario del provvedimento finale, con l'invito a partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante opportunamente delegato. L'interessato, il quale può anche presentare memorie e documenti attinenti alla pratica, viene eventualmente invitato a far intervenire alla riunione un proprio tecnico di sua fiducia.

Art. 12 - RIUNIONI

La Commissione viene riunita con un preavviso di almeno Sette giorni, salvi casi motivati ed eccezionali di urgenza per i quali il suddetto termine può anche essere abbreviato.

I componenti effettivi, in caso di impossibilità a partecipare, provvedono direttamente ad informare i membri supplenti conferendo ove non già fatto apposita delega.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le riunioni si tengono nel sito previamente individuato dall'Ufficio ed indicato nella convocazione.

Ogni componente ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del c.p.c. nonché, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo.

Le funzioni di segretario viene svolta da un dipendente dell'Ufficio responsabile del procedimento o, in caso di necessità, da altro dipendente comunale individuato di volta in volta.

Nella seduta della Commissione vengono esaminate le singole istanze secondo quanto indicato nell'ordine del giorno; eventuali ulteriori istanze possono essere esaminate, ove possibile e sussistendo motivate ragioni, su decisione del Presidente.

Qualora non tutti i membri siano presenti entro 60 minuti dall'ora stabilita per la convocazione, il Presidente dichiara la seduta deserta fissando la data della nuova riunione.

Art. 13 – SURROGAZIONE DI COPIE AGLI ORIGINALI MANCANTI – ATTI REDATTI IN LINGUA STRANIERA

Salvo che la legge disponga diversamente, quanto l'originale di un documento che la Commissione necessita esaminare è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e quando in ogni caso non è possibile recuperarlo, la copia ha valore di originale e viene inserita nel fascicolo d'ufficio.

Se non è possibile recuperare la copia ovvero essa non esiste, il Presidente può disporre l'acquisizione della minuta.

Qualora gli interessati presentino a titolo di documentazione richiesta anche atti redatti in lingua straniera, gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da traduttori muniti di preesistente abilitazione.

Art. 14 – PARERE DELLA COMMISSIONE E VERBALE

La Commissione termina l'esame di ogni singolo punto all'ordine del giorno mediante la formulazione di un parere reso in modo conforme da tutti i componenti e riportato nel verbale di seduta; esso è firmato da tutti i membri e preso in custodia dal segretario. In caso non possa essere raggiunta l'unanimità del parere, la decisione finale spetta al Presidente.

Il parere può essere positivo, positivo ma subordinato all'adempimento di determinate prescrizioni, negativo. In ogni caso esso deve essere sempre motivato.

Ciascun membro ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del proprio voto.

Il verbale contiene:

- 1) i nominativi delle persone intervenute alla riunione, compresa l'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale e delle altre persone ammesse alla riunione
- 2) l'oggetto
- 3) eventuali rilievi e osservazioni formulate
- 4) le decisioni procedurali ed istruttorie assunte dal Presidente
- 5) eventuali dichiarazioni di voto
- 6) tutte le condizioni/prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario e trasmesso da questi all'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS.

Copia del verbale è consegnata ai componenti la Commissione.

Il Segretario, preso in consegna il verbale, lo timbra e lo sigla in ogni sua facciata, provvedendo indi ad attribuirgli una numerazione progressiva.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il registro, il quale può anche essere formato in modo informatico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale, viene annotato con il numero di pagine complessive e sottoposto al Presidente per la sua vidimazione.

Art. 15 - CONTROLLI

La Commissione procede a controllare, con la frequenza ritenuta opportuna ed anche d'ufficio, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. con le modalità indicate dal comma 9 del successivo art. 141 bis. Rimane fermo che, per esigenze organizzative, i controlli stessi possono essere demandati agli organi tecnici del Comune.

Per la verifica degli adempimenti e prescrizioni di cui al precedente art. 14, c. 2 il Presidente individua i componenti delegati destinando anche alla bisogna, ove ritenuto opportuno, gli uffici tecnici comunali.

L'esito dei controlli, da effettuarsi ove possibile alla presenza della parte interessata, deve essere riportato in apposito verbale il quale verrà trasmesso senza ritardo al Presidente della Commissione, all'ufficio competente per il rilascio dei prescritti titoli autorizzativi e, nei casi urgenti ed indifferibili, anche agli organi di vigilanza.

ART. 16 - ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA

E' consentito l'esercizio in forma associata delle funzioni della Commissione.

L'adesione di ogni Ente ha durata triennale, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi con il preavviso di almeno due mesi; alla scadenza del periodo appena indicato, in assenza del preavviso, l'adesione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni.

Il Consesso, che assume pertanto competenza intercomunale e sede presso il Comune di Valledolmo ("Comune Capofila"), è sottoposto alle disposizioni del presente regolamento ed alle eventuali sue successive modifiche ed integrazioni, queste ultime da adottarsi su conforme deliberazione di ogni singolo Comune aderente.

Le singole riunioni possono anche svolgersi nel territorio dei Comuni ove di volta in volta ha sede la manifestazione o l'evento da autorizzare e presso i quali vanno in ogni caso presentate le istanze degli interessati. Ciascun Comune aderente, il quale conserva le proprie prerogative autorizzative nonché di ordinanza, richiede al Comune Capofila la riunione del Consesso ed individua il referente responsabile per l'istruttoria di ogni istanza di sua competenza; si intende per "istanza di sua competenza" quella afferente a manifestazioni od eventi che si svolgono nel territorio di un Comune.

I componenti della Commissione sono nominati dal Sindaco del Comune Capofila al quale ultimo fa capo altresì ogni competenza in materia di spese di funzionamento di cui al precedente art. 4, provvedendo quindi ad introitare ogni importo dovuto in merito ed alle successive liquidazioni.

Allo scopo di conseguire in maniera ottimale l'esercizio associato delle funzioni i Sindaci di ogni Comune aderente, ovvero i loro delegati, procedono alle riunioni, consultazioni e confronti ritenuti opportuni, nell'ottica della reciproca e leale collaborazione. All'uopo, il Sindaco del Comune Capofila potrà anche convocare una apposita "Conferenza", da lui presieduta ed alla quale partecipano gli altri Sindaci o delegati interessati. Le decisioni in ordine ad ogni argomento trattato, fra cui anche le decisioni in merito ad ogni proposta di modifica del Regolamento, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di votazione, la decisione è assunta secondo il voto espresso dal rappresentante del Comune Capofila. Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti, in particolare a seguito di sopraggiunte disposizioni normative e finanziarie, sono decise dalla Conferenza nell'ottica della reciproca collaborazione e lealtà.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa.

Dalla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni comunali che comunque risultino in contrasto con quanto da esso disposto.